N. 04090/2013REG.PROV.COLL. N. 02956/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

e same

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2013, proposto da:

Sciacchitano prof. Salvatore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Buscemi, Carmelo Barreca e Enrico Buscemi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Stoppani, 1;

contro

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Squillaci e Filippo Brunetti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via XXIV Maggio, 43;

nei confronti di

Dominedò Claudio, non costituito in giudizio;

per la riforma

Tribunale semplificata del forma in sentenza della amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III bis, n. concernente nomina parti, le 2169/2013, tra resa rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della fondazione ENPAM.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Barreca, Brunetti e Squillaci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il prof. Salvatore Sciacchitano era stato designato dal Comitato consultivo del Fondo di previdenza dei medici specialisti esterni quale componente del consiglio di amministrazione dell'EMPAM in data 7 luglio 2012 e nominato componente dello stesso con deliberazione n. 34 del 23 luglio 2010, con mandato quinquennale.

Egli ha proposto ricorso avverso la deliberazione del 14 settembre 2012, n.78, con la quale il predetto Comitato gli ha

revocato il mandato consiliare, quale proprio rappresentante, in seno al consiglio di amministrazione della fondazione ENPAM e ha designato in sua sostituzione il dott. Carmine Dominedò.

2. La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito perché nel caso in esame non trova applicazione la recente pronunzia del Consiglio di Stato, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014, con la quale si è riconosciuto che "l'attrazione degli enti previdenziali nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica".

La pronunzia invocata dal ricorrente, infatti, attiene alla legittimità dell'inclusione, da parte dell'ISTAT, nel conto 2011, delle Casse Stato per l'anno dello consolidato previdenziali privatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994, "in considerazione del carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la essenzialmente carattere di innovazione privatizzazione una organizzativo".

"L'interpretazione giurisprudenziale in questione, pertanto, non può che essere circoscritta all'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica richiamate, mentre le vicende organizzative degli enti previdenziali hanno natura privatistica", così come riconosciuto dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato citata.

3. Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe deducendo un unico motivo così epigrafato: violazione di legge per errata applicazione dell'art. 1, comma 33, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Il ricorrente ha sostenuto che "l'autonomia organizzativa non ricomprende anche la struttura dell'ente, quale articolata nei suoi organi interni e, in particolare, nel suo consiglio di amministrazione. La composizione dello stesso deve rispettare i criteri previsti dagli ordinamenti previgenti al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (art. 1, comma 4, lett. a).

Se ne trae la conclusione che ogni vicenda che attiene agli organi collegiali e, segnatamente, alla loro composizione e addirittura alla modifica della loro compagine nel corso del mandato esula dall'attività tipicamente gestionale e assume una valenza pubblicistica che ne determina l'attrazione nella giurisdizione del giudice amministrativo".

A sostegno di tale tesi il ricorrente ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 5 febbraio 1999, n. 15, che, per quel che qui interessa, ha affermato che "la disposizione legislativa delegata (art. 1, comma 4, lettera a), del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509), mantiene fermi i <<cri>criteri>> della disciplina in precedenza vigenti per la composizione degli organi collegiali. Il dovere di dettare regole che rispettino i medesimi criteri non implica il divieto di qualsiasi mutamento di disciplina né impone di cristallizzare in modo assoluto gli organi collegiali, potendo essere apportate dallo statuto modifiche alla loro composizione che

si ispirino ai "criteri" preesistenti, rimanendo nell'ambito da essi circoscritto.

Inoltre questa disciplina riguarda lo statuto che deve essere adottato dai competenti organi degli enti contestualmente alla deliberazione di trasformazione dell'ente in associazione o fondazione. Non tocca quindi successive vicende della vita dell'ente, il cui statuto può essere nel tempo modificato, come è previsto dallo stesso d.lgs. n. 509 del 1994 (art. 3, comma 2, lettera a)".

4. Il ricorso in appello è infondato.

Dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale non si evince affatto un riconoscimento della natura pubblica dell'ente e, segnatamente, della natura pubblica della sua struttura organizzativa. La stessa possibilità di modificazione dello statuto e dei regolamenti (che, nell'interpretazione della Corte costituzionale, non deve necessariamente ispirarsi ai criteri fissati dall'art. 1, comma 4, lettera a, cit.) dimostra l'ampia autonomia, propria dei soggetti di diritto privato, di cui godono gli enti di previdenza trasformati.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma complessiva di € 1.000,00 (euro mille/00) per le spese di questo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere Roberta Vigotti, Consigliere Andrea Pannone, Consigliere, Estensore Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
II 05/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)